

SPAGNA**Il Tribunale costituzionale accoglie il ricorso di *amparo* di una persona disabile cui l'amministrazione aveva negato, in ragione del superamento del limite di età, l'accesso ad un centro specializzato**

09/02/2018

Il 22 gennaio 2018, la *sala* seconda del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso di *amparo* di un cittadino, la cui identità è stata occultata per motivi di riservatezza, cui era stato negato l'accesso ad un programma di attenzione individualizzata in un centro pubblico per persone affette da disabilità¹.

L'amministrazione aveva riconosciuto al ricorrente una disabilità mentale del 65% ed una situazione di dipendenza di grado 1. Cionondimeno, i servizi sociali della Comunità autonoma di Madrid avevano respinto la sua richiesta di fare ingresso in un centro per persone affette da disabilità, e ciò non già per mancanza di posti liberi, bensì perché aveva superato i sessant'anni: ai sensi dell'art. 3 dell'*orden* autonómica n. 1363/1997², potevano usufruire di questo servizio assistenziale le persone di età compresa tra i diciotto ed i sessant'anni. In cambio del mancato accesso, l'amministrazione aveva offerto un posto in un centro pubblico di assistenza per la terza età, riconoscendogli il diritto a percepire un aiuto di 300 euro mensili finché non fosse avvenuto l'effettivo ingresso nella struttura. La decisione amministrativa era stata confermata in via giudiziaria.

L'art. 14 Cost. vieta le discriminazioni per motivi di nascita, razza, sesso, religione, opinione e "qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale", e la giurisprudenza costituzionale ha ammesso dal 1983 che l'età può essere ritenuta un fattore di discriminazione³. Ha altresì riconosciuto, successivamente, che la situazione di disabilità costituisce una circostanza personale protetta dal divieto costituzionale di discriminazione⁴, nonché dagli obblighi di cui all'art. 9, comma 2, e dall'art. 49 Cost., secondo i quali "spetta ai pubblici poteri promuovere le condizioni affinché la libertà e l'eguaglianza dell'individuo e dei gruppi cui partecipa siano reali ed effettivi,

¹ Il testo della decisione, che ancora non è stata pubblicata nei fogli ufficiali, è stato anticipato l'8 febbraio 2018 alla pagina http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_013/2016-2699STC.pdf. Il comunicato stampa è reperibile on line in: http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_013/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2013-2018.pdf.

² *Orden*, del 24 giugno 1997, *por la que se aprueba el procedimiento de tramitación de solicitudes y adjudicación de plazas en los centros de atención a personas con minusvalía, afectadas de deficiencia mental, que integran la red pública de la comunidad de Madrid*.

³ Cfr. FJ 4.

⁴ Cfr. FJ 5.

rimuovere gli ostacoli che impediscono o rendono difficile la loro realizzazione ed agevolare la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica, culturale e sociale”; “i pubblici poteri realizzeranno una politica di prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione per i disabili fisici, sensoriali e mentali, offrendo loro la necessaria assistenza specializzata e li proteggeranno specialmente al fine del godimento dei diritti riconosciuti in questo titolo [Titolo I] per tutti i cittadini”.

In questo ambito hanno una particolare rilevanza, agli effetti interpretativi, i trattati internazionali sottoscritti dalla Spagna (art. 10, comma 2, Cost.); in particolare, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006⁵, la giurisprudenza dalla Corte di Strasburgo, il diritto eurounitario e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE.

Il Tribunale costituzionale ha accertato che si tratta di un caso di discriminazione multipla⁶.

Ad avviso della *sala* seconda, la decisione amministrativa era stata presa facendo riferimento unicamente all’età del ricorrente, prescindendosi da ogni valutazione medica sul suo stato e sulla necessità di ricevere un trattamento specializzato. Del pari, non consta che l’amministrazione avesse preso in considerazione l’impatto che poteva avere tra le persone residenti nel centro la convivenza quotidiana con una persona che presentava un quadro di disabilità mentale grave e cronica.

L’esclusione basata sull’applicazione dell’art. 3 della *orden* del 1997 ha comportato come risultato che il ricorrente non abbia ricevuto l’attenzione alla sua salute ed alla sua integrazione sociale di cui aveva bisogno, e tutto ciò nonostante esistessero norme autonome successive e perfino di rango superiore⁷ all’anzidetta *orden* che, senza abrogarla, avevano adottato un modello flessibile, che articolava sì la prestazione di servizi assistenziali in funzione di gruppi di età, ma che non impediva la prestazione del trattamento a persone che passavano da un gruppo all’altro.

L’applicazione della norma di esclusione, nonostante l’interprete disponesse degli strumenti giuridici sufficienti perché tale applicazione non avvenisse, ha dunque violato il divieto costituzionale di discriminazione.

Carmen Guerrero Picó

⁵ L’art. 25, lettera f), di questa prevede che gli Stati parte devono adottare tutte le misure appropriate per prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di cure e servizi sanitari o di cibo e fluidi sulla base della disabilità.

⁶ Cfr. FJ 6.

⁷ V. la legge n. 11/2003, del 27 marzo, *de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid*, e l’*orden* n. 625/2010, del 21 aprile, *de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y para la elaboración del Programa Individual de Atención*.